

la Banca appellata chiede e conclude come da comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata all'udienza del 18.9.2018;

LA CORTE

udita la relazione del Consigliere designato dott. Lucia Ferrigno, lette le conclusioni come precisate dalle parti, visti gli atti ed i documenti di causa ha così deciso

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 20.10.2011 i coniugi [REDACTED] convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Forlì, il Credito di Romagna s.p.a. proponendo opposizione avverso il d.i. provvisoriamente esecutivo ottenuto dal suddetto Istituto Bancario nei loro confronti per il pagamento della somma di €298.989,85 pretesa, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso dell'apertura di credito temporanea concessa il 12.8.2009 per €300.000 *“appoggiata sul conto corrente di corrispondenza”* a loro intestato n.30/01/00021 (posizione n.000000376/006).

Eccepevano gli opposenti la non debenza della somma ingiunta in quanto il contratto di apertura di credito concluso il 12.8.2009 con il Credito di Romagna per l'importo di €300.000, appoggiata sul loro c/c di corrispondenza n.30/01/00021, aveva dissimulato *“un rapporto di consulenza ed apporto di clientela”* in forza del quale [REDACTED] *“di professione consulente finanziario con particolare interesse per la compravendita di titoli mobiliari nel mercato azionario Statunitense”*, era riuscito *“a far confluire presso”* il Credito di Romagna, *“società bancaria di nuova costituzione”*, *“diversi conti dei suoi clienti, stornati da altri istituti di credito, per un ammontare complessivo di oltre 15.000.000 di euro”*. Assumevano dunque gli opposenti che il *“cospicuo importo”* di €300.000, *“sin da subito utilizzato dal [REDACTED] essenzialmente per la compravendita di titoli sul mercato mobiliare Statunitense”*, lungi dal costituire l'oggetto di un'apertura di credito era in realtà l'importo delle *“parcelle maturate per detta notevole confluenza di clientela”* che la Banca aveva già anticipato con apparenti *“affidamenti”* a favore dello stesso [REDACTED] e della [REDACTED] s.r.l., società da lui amministrata, affidamenti che furono rinnovati per i €300.000 in questione che costituiva sempre l'importo delle *“parcelle”* dovute al [REDACTED] rinnovo che fu concesso dalla Banca *“a condizione che lo stesso favorisse però il passaggio delle somme”* accreditate sui conti dei nuovi clienti procacciati *“dal Credito di Romagna all'IBS di San Marino”*, istituti bancari soggetti a *“gestione sostanzialmente congiunta”* che aveva portato all'ispezione della Banca d'Italia nel 2008 e al successivo commissariamento del Credito di Romagna. Senonché, avendo il [REDACTED] manifestato la propria resistenza a tale operazione che *“avrebbe esposto i clienti a cospicue sanzioni per via del passaggio di somme in uno stato Extracomunitario”*, il Credito di Romagna, dopo aver tentato, per lo più inutilmente, di convincere direttamente i nuovi clienti a trasferire i propri conti presso l'IBS, decise di revocare *“tutti i fidi sia”* ad essi opposenti che alla [REDACTED] s.r.l.. Così ricostruiti i fatti i coniugi [REDACTED] contestavano anche il *quantum* dell'ingiunzione



assumendo che *“la scarna documentazione prodotta”* in sede monitoria non consentiva la ricostruzione del dedotto rapporto di c/c.. Eccepivano, altresì, che la richiesta di rimborso della somma oggetto della *“apparente”* apertura di credito era infondata anche sotto altro profilo: l'importo di €300.000 in questione era stato utilizzato dal [REDACTED] *“con ripetuti ordini”* per l'acquisto e la vendita, tramite il Credito di Romagna, di *“numerosi titoli sul mercato mobiliare Americano (..) anche per importi notevoli”* e nell'ambito di tale attività di intermediazione finanziaria la Banca non aveva assolto gli obblighi di informazione sui rischi connessi ai vari investimenti in violazione dell'art. 21 TUIF e degli artt.26, 28 e 29 Reg. Consob n.11522/1998; non aveva avvisato i clienti *“degli sviluppi delle operazioni finanziarie transitate sul conto rivelatesi progressivamente sempre più fallimentari”* e *“né all'atto della sottoscrizione del contratto di conto corrente né al momento della compravendita dei vari titoli oggetto delle transazioni”* e neppure successivamente aveva fatto sottoscrivere ai clienti *“il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”* previsto dalla normativa del settore (art.28, 1° co., lett. b Reg. Consob n.11522/1998). Eccepivano altresì *“la nullità/inesistenza del contratto quadro di investimento”* di cui all'art. 23 TUIF e la conseguente nullità *“di tutti gli ordini di acquisto e di vendita”* effettuati dal [REDACTED] e concludevano chiedendo accertarsi di nulla dovere per il titolo dedotto stante l'inadempimento della Banca ricorrente agli impegni assunti a seguito del reale accordo negoziale dissimulato dall'apertura di credito in questione. In via riconvenzionale chiedevano dichiararsi la nullità *“di tutti i contratti, atti, ordini e operazioni di compravendita di titoli intercorsi tra le parti e transitati sul c/c oggetto di opposizione”* (ovvero sul c/c di corrispondenza n. 30/01/0021). In subordine chiedevano risolversi tali rapporti *“relativi alla compravendita di titoli azionari sul mercato mobiliare Americano”* per grave inadempimento della Banca ai suddetti obblighi di condotta con condanna della stessa *“alla restituzione (..) delle somme in volta in volta investite ed al conseguente risarcimento dei i danni subiti o alla differenza tra quanto investito e quanto ricevuto all'esito del disinvestimento del medesimo titolo”* e chiedevano anche che venisse in ogni caso tenuta *“indenne (..) la sig.ra [REDACTED] (..) per essere rimasta totalmente estranea alle operazioni di investimento e disinvestimento dei titoli”*. Sempre in via riconvenzionale gli opposenti chiedevano la condanna della Banca anche al risarcimento dei danni subiti per essere stati segnalati alla centrale rischi della Banca d'Italia prima della ricezione della lettera raccomandata 29.6.2010 con cui il Credito di Romagna aveva revocato, con effetto immediato, le asserite facilitazioni creditizie concesse.

Il Credito di Romagna s.p.a. si costituiva in giudizio contestando il fondamento dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

All'esito della fase di trattazione il Tribunale di Forlì, con sentenza n.887 in data 17.6/3.7.2015, riteneva non utilizzabile *“ai fini della decisione”* la *“documentazione prodotta”* dal *“nuovo procuratore di parte opponente, avv. Stefania D'Agostini”* all'udienza di precisazione delle conclusioni *“essendo a*



quella data già maturate le preclusioni istruttorie e dunque spirato il termine per le produzioni documentali, non trattandosi di documentazione di formazione successiva e dunque sopravvenuta rispetto a tale termine”; rivelava che “parte opponente non” aveva “sollevato specifiche contestazioni in merito all’esistenza del rapporto negoziale dedotto da controparte a fondamento della propria pretesa, né sul quantum della residua esposizione debitoria per scoperto di conto corrente, né ha dimostrato di aver sollevato specifiche contestazioni degli estratti conto inviati dalla Banca nel corso del rapporto (..) (rendendo tali circostanze pacifiche ai fini probatori)” in applicazione dell’art. 115 c.p.c. ed essendosi i coniugi [REDACTED] limitati “ad eccepire che il contratto di apertura di credito avrebbe in realtà dissimulato un rapporto di procacciamento di clientela costituendo la remunerazione spettante” a [REDACTED] “per il numero di clienti procacciati ed il volume di affari procurato alla banca”; che parte opponente non aveva “fornito né sì” era “offerta di fornire, pur essendone onerata, alcuna prova dell’esistenza del rapporto negoziale di procacciamento dissimulato dal quale trarrebbero origine (..) le provvigioni corrisposte” al [REDACTED] “sotto forma di contratto di finanziamento” non valendo a tal fine l’unica circostanza dedotta a conferma ovvero “la rilevante entità dell’affidamento concesso dalla banca a fronte di alcuna garanzia ipotecaria costituita sul patrimonio degli opposenti”; rilevava altresì essere “del tutto generica ed indeterminata” la contestazione di “inadempienza contrattuale” della Banca “per violazione delle disposizioni ex art.21 del D.Lgs. 58/1998 e del Regolamento Consob 1..7.1998 n.11522 (..) nella esecuzione delle operazioni di compravendita dei titoli transitati sul conto intestato ai sig.ri [REDACTED] per cui è causa”; che “tali lamentate violazioni, qualora effettivamente esistenti e provate”, avrebbero avuto rilievo “unicamente ai fini della validità ed efficacia del contratto quadro concluso tra le parti per la prestazione dei servizi di intermediazione mobiliare e dei relativi contratti di investimento” ma non potevano “spiegare alcun effetto sul rapporto di conto corrente di appoggio per cui è causa”; che “la dedotta nullità/inesistenza del contratto quadro di investimento stipulato tra l’opponente e la banca opposta non” poteva “trovare spazio in questa sede, stante la posizione sostanziale di convenuto rivestita dall’opponente, il quale ha l’onere di contestare il diritto di credito azionato con il ricorso monitorio facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass.sent.3.2.2006 n.2421)”; che “di nessun pregio in tale contesto” erano “anche i richiami di parte opponente alle sentenze penali emesse nei confronti di alcuni dipendenti della banca opposta, non avendo tali vicende alcuna attinenza con i fatti di causa o col thema decidendum così come cristallizzatosi all’esito della fase di trattazione”; che la “accertata situazione di sofferenza del conto corrente intestato agli opposenti” rendeva “legittima la segnalazione effettuata dalla Banca opposta alla Centrale Rischì”; che non era dunque ravvisabile la “lamentata illiceità della condotta di parte convenuta opposta ed inadempienza contrattuale della medesima”; che la domanda riconvenzionale



risarcitoria proposta dagli opposenti era comunque priva di fondamento non essendo stato provato né l'an né il *quantum* dei danni asseritamente subiti e "il necessario nesso causale" ex art. 1223 c.c. tra il dedotto pregiudizio e il "lamentato inadempimento". Ciò posto, in fatto e in diritto, il Tribunale respingeva l'opposizione a d.i. proposta dai coniugi ██████ spese secondo la soccombenza.

Avverso la sentenza proponevano appello ██████ e ██████ e, svolti 7 motivi di gravame, ne chiedevano la riforma con accoglimento delle domande già proposte previa ammissione delle già richieste prove per testi, CTU contabile e ordine di esibizione a controparte ex art.210 c.p.c..

Il Credito di Romagna s.p.a. si costituiva in giudizio contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

Posta la causa in decisione le parti precisavano le proprie conclusioni come indicato in epigrafe.

Con il primo motivo di appello i coniugi ██████ hanno denunciato "la nullità dell'impugnata sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine a tutte le questioni" da loro "prospettate (...) nella comparsa conclusionale (...) e nella successiva memoria di replica". Stante il ritenuto omesso esame di tali questioni gli appellanti le hanno reiterate, "ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.", trascrivendo "integralmente (...) il (...) contenuto" delle loro difese conclusive (v. da pag. 5 a pag. 24 dell'atto di citazione in appello).

Ebbene, occorre in primo luogo osservare che contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti il Tribunale ha chiaramente motivato le ragioni per cui ha ritenuto irrilevanti le sentenze penali da loro richiamate in comparsa conclusionale: sentenze n.235/11 e 8365/12 "emesse dal G.U.P. del Tribunale di Forlì a carico del personale" della Banca opposta "in riferimento allo strettissimo collegamento con banca extracomunitaria", sentenza n.18/2015 del Tribunale di Forlì, richiamata sempre in comparsa conclusionale, di condanna degli "amministratori" dell'Istituto Bancario Sammarinese e del Credito di Romagna "per violazione dell'art. 132 del T.U.B. (abusiva attività finanziaria)". Il primo Giudice ha infatti ritenuto che "tali sentenze penali" non avevano "alcuna attinenza con i fatti di causa" rendendo assolutamente chiara la ragione per cui non ne ha tenuto conto ai fini della decisione.

Ciò posto, a fronte di tale motivazione gli appellanti, stante l'obbligo di specificazione dei motivi di gravame sancito anche dal novellato art. 342 c.p.c., avrebbero dovuto chiarire perché la valutazione del Tribunale su questo punto sarebbe erronea ovvero perché le complesse vicende giudiziarie di alcuni funzionari e dipendenti della Banca appellata, relative anche alla violazione della normativa antireciclaggio, avrebbero avuto una qualche rilevanza probatoria in merito ai fatti specifici posti a fondamento della proposta opposizione (asserita simulazione relativa del contratto di apertura di credito non onorato dedotto in sede monitoria). E ciò non hanno fatto i coniugi ██████ che si sono limitati a riportare il contenuto della loro difese conclusive in *primae curae* come se il Tribunale non avesse già



affrontato tale questione in senso a loro sfavorevole.

Per quanto concerne le ulteriori questioni di cui gli appellanti lamentano il mancato esame si tratta di fatti e circostanze nuove da loro dedotte per la prima volta o all'udienza di precisazione delle conclusioni o nelle loro difese conclusive e dalla lettura della sentenza nel suo complesso si evince che il Tribunale non le ha specificatamente esaminate perché fondate su documenti ritenuti inutilizzabili in quanto prodotti nel mancato rispetto dei termini perentori concessi ai sensi dell'art. 183, 6° co., c.p.c. o perché relative a eccezioni nuove inidonee a modificare il *“thema decidendum così come cristallizzatosi all'esito della fase di trattazione”*.

E tale assunto, benché implicito, merita conferma perché non oggetto, ancora un volta, di specifica censura.

Gli appellanti lamentano, in particolare, che il Tribunale non abbia dato rilievo alla eccezione sollevata dal loro nuovo difensore alla prima udienza di precisazione delle conclusioni del 4.6.2014, poi rinviata al 14.1.2015, di *“nullità e/o invalidità e/o comunque l'inefficacia del contratto di conto corrente dedotto in giudizio”* (c/c n.30/01/00021) perché *“non prodotto da controparte”* che, come esposto in comparsa conclusionale, aveva allegato al ricorso monitorio *“il documento n.1 (..) costituito dal contratto relativo a diverso conto corrente ossia il n.30/96/00001 peraltro neanche sottoscritto dalla banca, mentre il documento indicato con il n.2 non contiene alcuna richiesta di linea di credito e non presenta alcuna sottoscrizione dei clienti nella prima pagina, strutturandosi come un documento su due fogli non collegati tra loro, in quanto le sottoscrizioni sul secondo foglio risultano in calce ad altro documento”*.

Tanto premesso, se è vero che il primo Giudice non ha richiamato la dedotta carenza documentale (effettivamente nel ricorso per d.i. il c/c di appoggio dell'apertura di credito concessa il 12.8.2009 è il n.30/01/00021 intestato ai coniugi [REDACTED] mentre al doc.1 di riferimento è stata allegata la copia del contratto di c/c n.30/96/0001), ciò è dipeso evidentemente dal fatto che il Tribunale ha ritenuto tale eccezione tardiva essendosi già prodotti gli effetti del novellato art. 115 c.p.c. espressamente richiamato in sentenza, stante la non contestazione, durante la fase di trattazione, della conclusione sia del contratto di c/c n.30/01/00021 che dell'apertura di credito in questione, contratti rispetto ai quali gli opposenti, lungi dal negarne la conclusione, avevano eccepito che il contratto di apertura di credito dissimulava un diverso contratto realmente voluto dalle le parti. E anche su questo punto gli appellanti, nell'ambito del primo motivo di gravame, non hanno svolto specifici argomenti a contrario ma si sono limitati a riportare il contenuto delle loro difese conclusive.

Né gli appellanti possono dolersi del fatto, del tutto nuovo, dedotto dal loro nuovo difensore nella comparsa conclusionale depositata in *primae curae*, secondo cui *“la compravendita di titoli transitata sul (..) conto”* del *“sig. [REDACTED]”* sarebbe avvenuta *“a sua insaputa”* e che la Banca si sarebbe



illegittimamente sottratta alle richieste di esibizione dei documenti *“relativi all’intero rapporto intercorso”* avendo *“dato seguito ad operazioni di compravendita senza essere stata mai autorizzata”* violando anche la normativa del settore relativa alla *“attività bancaria fuori sede”*.

Sul punto è sufficiente osservare che tale ricostruzione dei fatti è completamente diversa da quella sostenuta dagli oppositori nella precedente fase di trattazione.

Nella loro memoria depositata ai sensi dell’art. 183, 6° co., n.1 c.p.c. alla pag.3 si legge, infatti: *“il [redacted] non ha mai lamentato l’esistenza di operazioni di compravendita di titoli transitati sul conto in esame a sua insaputa..”* ma ha eccepito che tale attività di intermediazione finanziaria non era avvenuta *“nel rispetto della rigorosa disciplina disposta dalla L.58/98 (obbligo di informazione, di comunicazione circa transazioni di titoli con andamento rischioso, o che perdevano valore in misura esorbitante i limiti di legge, ecc.)”*, e tale assunto è stato modificato, in fatto, solo con la comparsa conclusionale, con l’introduzione di doglianze, parimenti nuove e del tutto generiche, circa una non meglio chiarita violazione delle modalità fissate dall’art.30 TUIF per la *“offerta fuori sede”*. Trattandosi di prospettazione del tutto nuova e in aperto contrasto con la narrazione dei fatti precedentemente esposta correttamente il primo Giudice non ne ha tenuto conto.

Per quanto concerne poi l’assunto secondo cui *“il sig. [redacted] avrebbe avuto “contezza e prova documentale, soltanto in data 13/5/2013 che sul conto a lui intestato” n.30/01/00609 “del quale non conosceva l’esistenza aveva ricevuto l’importo di €430.000 in data 18 giugno 2007 (v. documento allegato nell’udienza del 04.06.2014) somma in precedenza ritenuta, andata smarrita in esito alle operazioni in contestazione”*, poi chiesta in restituzione in comparsa conclusionale, gli appellanti si riferiscono alla comunicazione, datata 19.6.2007, con cui il Credito di Romagna informò la I.S.I. S.I.M. s.p.a. del bonifico di €430.000 eseguito sul c/c n.30/01/006809 intestato a *“[redacted]”* comunicazione in calce alla quale è riportata anche la copia della *“richiesta di bonifico”* effettuata dalla detta società a favore del [redacted] con la causale *“prestito a socio”*.

Ebbene, tale documento è compreso tra quelli che il nuovo difensore degli oppositori chiese di produrre all’udienza di precisazione delle conclusioni che il Tribunale ha ritenuto non utilizzabili essendo ormai *“già maturate le preclusioni istruttorie e dunque spirato il termine per le produzioni documentali non trattandosi di documentazione di formazione successiva e dunque sopravvenuta rispetto a tale termine”*. E neppure su questo punto gli appellanti hanno svolto specifiche censure essendosi limitati a ribadire la ammissibilità di tale produzione perché il [redacted] sarebbe venuto a conoscenza di tale bonifico solo il 13.5.2013 e dunque dopo lo spirare dei termini istruttori concessi con ordinanza del 22.2.2012. Ma si tratta di affermazione priva del benché minimo riscontro.

Dalla *“copertina fax”* del Credito di Romagna, pure prodotta all’udienza di PC del 4.6.2014, risulta che l’Istituto, nell’inviare tale documentazione al cliente [redacted], rispose a *“sua ulteriore richiesta*



del 13.5.2013” il che non prova che di tale bonifico egli non fosse stato informato in precedenza, circostanza che può ragionevolmente escludersi ove si consideri, da un lato, che il [REDACTED] persona sicuramente esperta e attenta ai propri interessi bancari, non risulta abbia mai lamentato il mancato invio degli estratti conto relativi ai rapporti in essere con il Credito di Romagna, dall’altro non essendo dato comprendere quale interesse avrebbe avuto la Banca a celare un accredito, proveniente da un terzo, su un c/c del [REDACTED] estraneo a quello dedotto in sede monitoria. In ogni caso, non trattandosi di somma di cui si sia appropriata la Banca bensì messa a disposizione del [REDACTED] mediante accredito su un c/c a lui intestato di cui è stata fatta menzione solo all’udienza di PC, non si comprende neppure il fondamento della domanda riconvenzionale di restituzione della suddetta somma di €430.000, domanda proposta, per la prima volta, con le difese conclusive e dunque inammissibile.

Non si vede poi quale rilievo avrebbe potuto avere il fatto, dedotto nella memoria di replica e non menzionato nell’impugnata sentenza, che il [REDACTED] abbia proposto, avanti al Tribunale di Latina, un procedimento cautelare d’urgenza *ante causam* ex art. 700 c.p.c. per ottenere la “documentazione” bancaria di cui aveva diritto. Da quanto riferito sempre nella memoria di replica in *primae curae* il Tribunale di Latina, con provvedimento confermato in sede di reclamo, ha infatti dichiarato, senza entrare nel merito, che “*tale richiesta doveva essere presentata al Giudice di Forlì ex art. 669 quater, dove era pendente questa causa..*”. Parimenti sfugge la rilevanza del fatto, sempre esposto nella memoria di replica in primo grado, che “*il Giudice di Terracina (LT)*” abbia ordinato, in via d’urgenza “*alla Banca Agricola Commerciale-Istituto Bancario Sammarinese*” di restituire ai coniugi [REDACTED] “*la somma di €2.310.587,63*” non potendosi certo ritenere che tale pronuncia provi l’assunto degli oppositori, odierni appellanti, di non essere tenuti al rimborso dell’apertura di credito per cui è causa concessa dal Credito di Romagna.

Del tutto infondata era poi l’eccezione, sollevata nella suddetta memoria di replica tramite il nuovo difensore degli oppositori, secondo cui il mancato deposito della comparsa conclusionale della Banca aveva violato “*il contraddittorio*” e avrebbe dovuto portare a ritenere non contestati i fatti posti a fondamento della “*dispiegata domanda riconvenzionale*” tra cui quella di restituzione della sopra citata somma di €430.000 bonificata al [REDACTED] nel lontano 2007.

Occorre sul punto osservare che il Credito di Romagna, con la memoria di replica alla conclusionale avversaria si limitò a ribadire difese già ampiamente svolte durante la fase di trattazione e a rilevare, nel legittimo esercizio del suo diritto di replica a quanto esposto da controparte nella propria comparsa conclusionale, la natura “*sconcertante del ricorso ex art. 700 c.p.c.*” proposto dal [REDACTED] avanti al Tribunale di Latina “*affinché quel Giudice, sostituendosi al Giudice naturale titolare del presente giudizio, ordinasse*” ad esso Credito di Romagna “*l’esibizione, mediante rilascio di copia in favore dell’istante di tutta la documentazione relativa ai rapporti in essere presso l’Istituto di Credito e*



riferibili alla persona del Signor [REDACTED]”.

E poiché il Credito di Romagna aveva svolto ampie difese durante la fase di trattazione per negare le pretese pecuniarie avanzate dagli oppositori a vario (e non sempre chiaro) titolo e si era espressamente opposta alla produzione, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, di quei documenti di cui gli appellanti lamentano il mancato esame (tra cui quello attestante il bonifico di €430.000 sopra citato posto a fondamento della richiesta di restituzione in via riconvenzionale), i coniugi [REDACTED] non possono certo dolersi che il primo Giudice, disattendendo l'eccezione da loro sollevata in memoria di replica, non abbia ritenuto pacifici, ai sensi dell'art. 115, 1° co., c.p.c., i fatti posti a fondamento della *“dispiegata domanda riconvenzionale”*, mancando i presupposti per l'applicazione della citata norma. Va infine rilevato, a conclusione dell'esame del primo motivo di gravame, l'inconferenza del precedente di legittimità citato in atto di appello (Cass.S.U.n.12310/2015).

In quella occasione le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono occupate della *“modifica della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c.”* che è questione del tutto estranea al caso di specie, essendo in discussione fatti nuovi dedotti dagli oppositori all'udienza di precisazione delle conclusioni a sostegno di domande riconvenzionali, parimenti nuove, proposte con la comparsa conclusionale (quale quella di *“restituzione”* della somma di €430.00 bonificata del 2007, su richiesta dalla I.S.I. Sim s.r.l. sul c/c 30/96/00001 intestato a [REDACTED]).

Con il secondo motivo di gravame di appellanti hanno lamentato che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provata *“la pretesa creditoria monitoriamente azionata dalla Banca opposta”* e non contestata l'esistenza *“dei relativi estratti conto”*. Hanno, in particolare, ribadito che in comparsa conclusionale avevano eccepito la mancata produzione del contratto di apertura del c/c n.30/01/00021 di cui al ricorso monitorio e avevano anche eccepito che il doc.2 allegato al suddetto ricorso *“non contiene alcuna richiesta di linea di credito e non presenta alcuna sottoscrizione dei clienti nella prima pagina”* dal che la mancanza di prova *“dell'azionata pretesa creditoria”* e l'erroneità dell'assunto esposto in sentenza secondo cui *“parte opponente non ha sollevato specifiche contestazioni in merito all'esistenza del rapporto negoziale dedotto da controparte a fondamento della propria pretesa”*.

La censura non può essere condivisa.

Nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo i coniugi [REDACTED] ammisero espressamente di aver concluso sia il contratto di c/c n. 30/01/00021 posto a fondamento della domanda monitoria sia l'apertura di credito a loro concessa il 12.8.2009 per €300.000 appoggiata su tale c/c *“di cui alla posizione n.000000376/006”*, e ammisero che tale somma era stata utilizzata nella sua *“interezza e ciò sin dal momento della sua concessione”*. In ordine al *quantum* della domanda monitoria si limitarono a eccepire che la *“scarna documentazione prodotta in uno al ricorso per decreto ingiuntivo”*, ovvero i relativi contratti (doc.1 e 2), e l'estratto *“delle scritture contabili per la posizione a sofferenza al*



3/12/2010 per l'apertura di credito n.000000376/006" ex art. 50 TUB non consentiva di accertare "in quale modo di sia giunti all'importo ragguardevole richiesto ...".

Ebbene, a fronte di tali contestazioni il Credito di Romagna, in allegato alla sua memoria istruttoria produsse non solo gli estratti conto relativi al c/c n.30/96/001 "estinto il 31.10.2006" il cui contratto era stato evidentemente allegato per errore al ricorso per d.i. (doc.13), ma anche "gli estratti del conto corrente di corrispondenza n.30/01/00021" (quello posto a fondamento della domanda monitoria) "dal 30 settembre 2005 all'estinzione" (doc.18) e dedusse che da tale documentazione contabile "si evince l'esatta situazione debitoria dell'attuale opponente".

E su questo ultimo punto gli oppositori non sollevarono la benché minima contestazione con la loro memoria di replica ex art. 183, 6° co. n. 3 c.p.c. per smentire le suddette risultanze e neppure nelle loro difese conclusive.

E quando il Tribunale, in sentenza, si è riferito al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., lo ha fatto considerando le preclusioni assertive ed istruttorie fissate dal codice di rito e di conseguenza ha implicitamente ritenuto irrilevanti le eccezioni, evidentemente valutate come tardive, sia di mancata produzione del contratto di c/c n.30/01/0021 sollevata all'udienza di precisazione delle conclusioni, sia di mancata sottoscrizione della prima pagina del contratto di apertura di credito del 12.8.2009. E su questo punto gli appellanti nulla hanno dedotto per negare la correttezza di tale assunto. Giova peraltro ricordare che gli oppositori, al doc.4 della propria memoria istruttoria, produssero copia della apertura di credito n.000000376/006" sul "conto corrente di corrispondenza n.30/01/00021" già prodotta dalla Banca al doc.2 allegato al ricorso monitorio, da loro sottoscritta solo nella seconda pagina così confermando, ancora una volta e in maniera inconfutabile, l'avvenuta conclusione del suddetto contratto costituito, evidentemente, da un unico foglio fronte/retro come rilevato dalla Banca in questa sede.

Come si è detto gli oppositori, nel corso del giudizio di primo grado, nulla ecceperono in merito alle poste contabili di cui agli estratti del c/c n.30/01/00021 (doc.18 avversario) e in atto di appello hanno rilevato, per la prima volta, tramite i loro nuovi difensore (i terzi) che il primo estratto conto al 30.9.2005 reca un saldo attivo di €53,26 rendendo evidente l'esistenza di estratti conto precedenti; che mancherebbe "l'estratto conto del secondo trimestre 2008 dell'allegato n.18"; che "nella seconda pagina dell'allegato n.18 appare misteriosamente una ripresa saldo negativa di euro 197.861,96 che non segue matematicamente il precedente estratto conto", circostanze che di per sé sole non valgono certo a smentire l'assunto del primo Giudice circa la non contestazione, considerate le preclusioni assertive ed istruttorie di cui si è detto, della correttezza delle poste contabili portate dagli estratti del c/c 30/01/00021 (si rileva peraltro che i suddetti estratti conto sono continui e che la "ripresa saldo negativa di €198.861,96" al 30.9.2005 di cui alla seconda pagina del doc.18 della Banca riprende



esattamente il saldo negativo, sempre al 30.9.2005, di cui al precedente estratto conto).

Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato la “*erroneità del giudizio d’inutilizzabilità della documentazione prodotta (..) in sede di precisazione delle conclusioni*” deducendo che contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, “*che si è completamente astenuto dall’indicare le fonti del proprio convincimento in proposito – siffatta documentazione, costituita dallo stralcio delle sentenze penali nn.235/11 e 835/11 del Tribunale di Forlì e da S.I.T. rese dalla Guardia di Finanza nell’ambito dei relativi procedimenti penali, come si evince da un suo attento esame, si è formata ed è giunta nella disponibilità degli oppositori successivamente alla scadenza del termine ex art. 183, VI comma, n.2 c.p.c.*”.

Tali doglianze vanno disattese.

Va in primo luogo osservato che la produzione dello stralcio delle sentenze penali n.235/2011 e n.835/2011 del Tribunale di Forlì è stata ammessa, come si è detto, all’udienza del 16.5.2013 (v verbale).

Per quanto concerne gli altri documenti si tratta, come da elenco di cui al foglio allegato al verbale dell’udienza di PC del 4.6.2014, di verbali di S.I.T. rilasciate, nel 2011, alla Guardia di Finanza di Roma da [REDACTED] (altro cliente del Credito di Romagna) e da [REDACTED] “*attestanti l’operatività fuori sede del Credito di Romagna*”; del verbale di S.I.T rese, sempre nel 2011, da [REDACTED] alla GDF di Roma “*nelle quali il sommario informatore, istruttore delle pratiche allegato al n.3 e al n.11 delle memorie II termine di controparte, asserisce di non conoscere il Sig. [REDACTED]*”.

Tali documenti si sono dunque formati prima della scadenza dei termini istruttori concessi con ordinanza 22.2.2012 e il fatto che il [REDACTED] ne sarebbe venuto a conoscenza successivamente dovrebbe risultare dal doc.5 di cui al foglio allegato al verbale dell’udienza 4.6.2014, ovvero dalla ricevuta di rilascio di copie datata 13.3.2013 del Cancelliere della Procura della Repubblica di Latina di “tre faldoni” composti da “blocchi” relativi al procedimento penale n.11964/2008 a carico dello stesso [REDACTED] per abusivo di esercizio di attività di intermediazione finanziaria (v. decreto di citazione diretta a giudizio della Procura della Repubblica di latina – doc.7 all. alla mem., istrut. opp.nti).

Il che non è atteso che il verbale di S.I.T di [REDACTED] del 16.3.2011 era già stato prodotto dagli oppositori al doc.1 allegato alla terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c..

Ma comunque il fatto che il Credito di Romagna abbia operato fuori sede è del tutto ininfluenza per le ragioni di cui sopra, come pure appare privo di concreto rilievo il fatto che il funzionario che curò l’istruzione della pratica relativa all’apertura di credito di cui si discute (doc. 3 all. a mem. istrutt. Banca) e la pratica istruttoria relativa ad un affidamento concesso ai coniugi [REDACTED] nel 2007 (doc.11 all. a mem. istr. Banca) avesse o meno incontrato [REDACTED] trattandosi di documenti prodotti



dalla Banca in allegato alla propria memoria istruttoria per giustificare le ragioni della mancata richiesta di garanzia a fronte della concessione dell'apertura di credito in questione, mancanza di garanzia che, come correttamente affermato dal primo Giudice, non può certo provare che tale apertura di credito dissimulò un diverso rapporto di procacciamento di affari a titolo oneroso.

Per quanto concerne i doc.6,7,8,9 di cui al foglio allegato al verbale dell'udienza del 4.6.2014 (referenze di [REDACTED] rilasciate dalla Banca Carige l'8.6.2012; decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Forlì che dispose il rinvio a giudizio per diversi dipendenti e funzionari del Credito di Romagna e della Banca IBS di San Marino; decreto 24.1.2013 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì di citazione di [REDACTED] come teste nell'ambito del suddetto procedimento penale; attestazione di presentazione del [REDACTED] per l'udienza del 27.1.2014) gli appellanti si sono limitati a ribadire che si tratta di documenti formati dopo lo spirare dei termini istruttori senza in alcun modo chiarire perché il Tribunale avrebbe dovuto ritenerli rilevanti ai fini della prova dei fatti specifici dedotti in giudizio che esulano, come peraltro esposto in sentenza, dalle complesse vicende penali che hanno riguardato sia soggetti terzi che lo stesso [REDACTED].

Con il quarto motivo gli appellanti hanno denunciato la *“violazione dell'art. 115 c.p.c. in ordine all'asserito difetto di prova del 'rapporto negoziale di procacciamento'”* assumendo che il suddetto rapporto non avrebbe *“costituito oggetto di specifica ed analitica contestazione da parte della Banca opposta, quindi, doveva ritenersi provata in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 115, 1° co., c.p.c.”*.

Il motivo è palesemente infondato.

Il Credito di Romagna, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, definì *“fantomatico”*, e dunque non provato, il diverso rapporto sinallagmatico tra le parti asseritamente dissimulato dall'apertura di credito per cui è causa, definì la *“narrativa”* avversaria *“a tal punto fumosa che a fatica se ne comprende il senso”* e mai, nelle sue difese successive, abbandonò tale contestazione anzi la ribadì con decisione.

Con il quinto motivo di appello i coniugi [REDACTED] hanno denunciato la *“erroneità dell'espresso giudizio d'irrilevanza delle dedotte violazioni dell'art. 21 D.Lgs.n.58/1998 e del Regolamento Consob 1.7.1998 n.11522 e dell'eccezione di nullità del contratto quadro d'investimento”*.

Poiché la nullità del c.d. contratto quadro *“si riverbera 'a cascata'”* sui *“successivi contratti esecutivi dello stesso”*, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le dedotte violazioni della normativa del settore rilevarebbe *“unicamente ai fini della validità ed efficacia del contratto quadro concluso tra le parti per la prestazione dei servizi di intermediazione mobiliare e dei relativi contratti di investimento, mentre non possono spiegare alcun effetto sul rapporto di conto corrente di appoggio, per cui è causa, utilizzato per la mera gestione degli investimenti in strumenti finanziari”*, e che quindi *“la dedotta nullità/inesistenza del contratto quadro di investimento stipulato tra l'opponente e la banca opposta*



non può trovare spazio in questa sede..”.

Il motivo è inammissibile.

Gli appellanti si sono limitati a riportare i sopra citati passi dell'impugnata sentenza senza curarsi di censurare, con la dovuta specificità, il principio di diritto esposto in sentenza a sostegno della ritenuta estraneità, alla materia del contendere, della eccezione *“nullità/inesistenza del contratto quadro”*. Il primo Giudice, richiamando il citato precedente di legittimità (Cass.n.2006/2421), ha infatti ritenuto che tale questione non potesse *“trovare spazio in questa sede”* perché l'opponente a d.i., avendo *“la posizione sostanziale di convenuto (..) ha l'onere di contestare il diritto di credito azionato con il ricorso monitorio facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”*, e ciò evidentemente non avevano fatto gli oppositori. Ed essendo duplice la *ratio decidendi* la omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all'altra (sul tema, tra le altre: Cass.n.3385/2011; n.18741/2017). Comunque non può non rilevarsi l'assoluta genericità delle doglianze degli oppositori, attuali appellanti, in relazione ai molteplici investimenti in prodotti finanziari effettuati da [REDACTED] per il tramite del Credito di Romagna. Gli appellanti pretenderebbero, infatti, di porre nel nulla imprecise e molteplici operazioni finanziarie di diversa natura assumendo di non essere in possesso di alcun documento (ordine, fissato bollato, estratti conto o altro) che consenta la ricostruzione, nella sua interezza, di tale operatività sul mercato mobiliare. E tale narrazione finisce per descrivere [REDACTED] quale cliente assolutamente sprovveduto in balia, per anni, della Banca che non gli avrebbe comunicato le movimentazioni dei suoi c/c così da potersene avvalere in giudizio, mentre invece il predetto risulta essere persona sicuramente esperta dato che all'epoca svolgeva con successo la propria attività di *“consulente finanziario”* proprio nel settore degli investimenti mobiliari curando gli interessi di clienti che, a suo dire, avevano portafogli e liquidità per oltre 15 milioni di euro.

Con il sesto motivo di appello i coniugi [REDACTED] hanno censurato il seguente passo dell'impugnata sentenza: *“La suesposta, accertata situazione di sofferenza del conto corrente intestato agli oppositori rende conseguentemente legittima la segnalazione effettuata dalla Banca opposta alla Centrale Rischi”*. Tale *“conclusione”* sarebbe, a loro dire, *“erronea e non condivisibile avendo il Giudice confuso la nozione di ‘sofferenza’ con quello di ‘inadempimento’*. Infatti, la sofferenza scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come grave difficoltà economica, del tutto insussistente nel caso di specie e per la quale il Tribunale nulla ha potuto argomentare”.

La doglianza non può essere condivisa.

E' vero che il primo Giudice non ha indicato le ragioni per cui il mancato rimborso, alla scadenza, della somma di 300.000 euro oggetto dell'apertura di credito concessa, il 12.8.2009, sul c/c n.30/01/00021 dei coniugi [REDACTED] rendeva legittima l'apposizione del rapporto a *“sofferenza”* e dunque obbligatoria la



relativa segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia secondo le istruzioni della Banca d'Italia di cui alla circolare n.139/1991 e successivi aggiornamenti ma, se ciò è avvenuto, è perché gli oppositori non avevano minimamente contestato la sussistenza, in astratto, dei presupposti per la suddetta segnalazione (con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.) e si erano limitati a eccepire che la stessa era illegittima sotto un diverso profilo, perché effettuata il 30.6.2010 quando non avevano ancora ricevuto la lettera del 29.6.2010 di revoca delle concesse facilitazioni con richiesta di rientro immediato delle maturate esposizioni (doc.10 ap.nti). Circostanza che di per sé sola non poteva certo ritenersi fonte di danno dovendo escludersi che anche qualora fosse stato concesso ai clienti il preteso preavviso essi avrebbero sanato le rilevate passività (ancor'oggi assumono di nulla dovere alla Banca per il titolo dedotto e dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento del 29.6.2010 posero in essere una serie di atti di disposizione del loro patrimonio lesivi della garanzia spettante al Credito di Romagna ex art. 2740 c.c., atti descritti nel ricorso monitorio a sostegno della richiesta, e poi concessa, provvisoria esecutività del d.i..

Con il settimo e ultimo motivo gli appellanti hanno denunciato la *“violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo ex art. 24 e 111 Cost...”* avendo, il Tribunale, prima *“illegittimamente precluso agli oppositori, nel corso della fase istruttoria, il loro diritto alla prova rigettando le istanze istruttorie dagli stessi formulate ed in particolare della C.T.U. contabile di natura percipiente sulla base di un'inesatta e generica valutazione di inammissibilità ed irrilevanza delle stesse”*, e poi ritenuto insussistente la lamentata illiceità della condotta della Banca e non provato l'an e il quantum del danno dedotto.

La doglianza non può essere condivisa.

Con ordinanza 31.7/1.8.2013 il Tribunale respinse la richiesta degli oppositori *“di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. nonché di C.T.U. in quanto aventi entrambi finalità e carattere esplorativo oltre ad essere irrilevanti ai fini del decidere poiché aventi ad oggetto il contratto quadro concluso dalle parti per la prestazione di servizi di intermediazione mobiliare e i singoli contratti di investimento in strumenti finanziari stipulati in esecuzione dello stesso e dunque rapporti estranei alla res judicanda che è quella fissata dal ricorso per ingiunzione”* e dichiarò inammissibile anche *“la prova orale, per interpello e testi”* richiesta sempre dagli oppositori *“in quanto irrilevante ai fini del decidere (quanto al capitolo C di prova per testi anche formulato in palese violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c.)”*.

Ebbene, è pacifico in giurisprudenza che nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente disattese dal Giudice di primo grado senza censurare - con specifico motivo di gravame - le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta (tra le altre: Cass.n.1691/2006; n.19727/2003). E ciò non hanno fatto gli appellanti che si sono limitati a lamentare la mancata ammissione dell'ordine di esibizione e della richiesta C.T.U. senza curarsi di smentire la rilevata natura



evidentemente esplorativa della proposta indagine tecnica essendo volta alla ricostruzione di rapporti di investimento indicati in maniera del tutto generica senza alcun concreto riferimento agli esiti di tali investimenti, alla loro collocazione temporale, ai rischi connessi a ogni singola operazione, rischi che il consulente finanziario [REDACTED] era peraltro verosimilmente in grado di valutare (i capitoli di prova per interpellato e per testi di cui alla memoria istruttoria degli oppositori vertevano sulla ispezione della Banca d'Italia subita dal Credito di Romagna e sul suo successivo commissariamento; sul fatto che il [REDACTED] aveva "dirottato nel corso dei mesi" verso il Credito di Romagna "numerosi" e non meglio identificati clienti; che sua moglie aveva sottoscritto solo "gli iniziali contratti di conto corrente e di apertura di credito"; sulle ragioni che avrebbero indotto [REDACTED] a instaurare rapporti bancari con il Credito di Romagna, circostanze che, anche se provate, non avrebbero certo escluso il credito dedotto in sede monitoria ed erano, dunque, irrilevanti, come ritenuto dal primo Giudice la cui valutazione sul punto non è stata in alcun modo smentita).

Va da ultimo va rilevato che gli appellanti, con il loro nuovo difensore (il quarto), in comparsa conclusoria hanno ribadito che l'apertura di credito concessa sul c/c n.30/01/0021 era simulata celando "il vero e proprio rapporto tra le parti e, segnatamente, il pagamento delle provvigioni per il notevole flusso di clientela e liquidità procacciata dal [REDACTED] incuranti del fatto che ai sensi dell'art. 1417 c.c. la prova, tra le parti, della simulazione assoluta o relativa di un contratto deve darsi per iscritto a meno che non sia diretta a far valere la illiceità del contratto dissimulato (il che non è nel caso di specie), prova pacificamente non sussistente (i coniugi [REDACTED] nell'atto di citazione in opposizione a d.i. dedussero che l'asserito contratto di consulenza e apporto di clientela dissimulato dall'apertura di credito del 12.8.2009 "non veniva disciplinato da alcuna pattuizione scritta, se non attraverso le condizioni riconducibili al conto oggetto di giudizio (ed altro conto intestato alla Serim s.r.l. società della quale il sig. [REDACTED] è legale rappresentante)".

Gli appellanti, sempre in comparsa conclusoria, hanno nuovamente smentito le loro difese originarie assumendo che l'affidamento in questione non venne "mai" da loro utilizzato e hanno aggiunto, per la prima volta, dando una nuova e inammissibile ricostruzione dei fatti, "che le somme in questione venivano spostate unilateralmente dalla Banca opposta dal conto, oggetto di decreto ingiuntivo n.30/01/0021 sul conto corrente (...) n.30/96/0001 acceso dal [REDACTED] come cliente-consumatore, per l'acquisto di azioni americane" e anche sul c/c n.30/01/00609; hanno eccepito, per la prima volta, che gli estratti del c/c n.30/01/00021 (quello di cui al ricorso monitorio – doc.18 ap.ta) non provavano l'avvenuto "accredito, da parte della Banca" dell'importo di 300.000 dimenticando che con il contratto di apertura di credito la Banca non eroga danaro a favore del cliente ma gli consente la possibilità di utilizzare una determinata somma a tempo determinato o indeterminato (art. 1842 c.c.); hanno eccepito, per la prima volta, la nullità del contratto di apertura di credito per €300.000 del



12.8.2009 perché non sottoscritto dal Credito di Romagna non potendo applicarsi il recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.S.U.n.898/2018) mancando la prova che una copia del suddetto contratto era stata consegnata al cliente.

Ebbene, tale ultima eccezione, a prescindere dalla sua novità avendo gli appellanti rilevato, in precedenza, solo la mancata sottoscrizione, da parte loro, della prima pagina del contratto, è infondata.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la citata sentenza n.898/2018, individuata la finalità della norma di protezione di cui all'art. 23 TUF, hanno definitivamente chiarito che *“il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/2/1998 n.58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può presumere alla stregua di comportamenti conclusi danti dallo stesso tenuti”*.

Ebbene, applicando tali autorevoli principi ai contratti bancari non vi è dubbio che il contratto di apertura di credito del 12.8.2009 (doc. 2 all. al ric. monitorio) sia valido.

Apponendovi le proprie sottoscrizioni i coniugi [REDACTED] diedero infatti atto *“che un esemplare del presente contratto, completo del documento di sintesi”* era stato a loro consegnato e la circostanza è confermata, in maniera inconfutabile, dal fatto che copia del suddetto contratto è stata da loro prodotta, come si è già detto, al doc.4 allegato alla loro memoria istruttoria depositata il 19.4.2012.

Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello dandosi atto che non possono essere esaminate le *“spontanee dichiarazioni di repliche”* redatte personalmente dall'appellante [REDACTED] essendo state depositate telematicamente dal suo nuovo difensore successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nel mancato rispetto del contraddittorio.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e si dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento suppletivo previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, T.U. n.115/2002.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente decidendo:

- 1) respinge l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n.887/2015 del Tribunale di Forlì;
- 2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso, a favore del Credito di Romagna s.p.a., delle spese del grado che liquida in €10.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3) dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi



dell'art. 13, co. 1 *quater*, T.U. n.115/2002.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III sezione civile della Corte d'Appello, il
giorno 24 aprile 2019

Il Consigliere est.
dott. Lucia Ferrigno

Il Presidente
dott. Roberto Aponte

